

- *Istituto Tecnico Economico. Amministrazione Finanza e Marketing*
- *Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari*
- *Liceo delle Scienze Umane. Opzione Economico-Sociale*
- *Liceo Scientifico. Scienze applicate*
- *Liceo Linguistico*

Regolamento dello studente in Formazione Scuola-Lavoro

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in formazione scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata formazione), allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di formazione scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

Articolo 2

(Destinatari)

1. Il presente regolamento si applica agli studenti degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di formazione negli ultimi tre anni del percorso di studi.

Articolo 3

(Modalità di svolgimento della formazione)

1. I percorsi di formazione sono parte integrante e coerente del percorso di studi.
2. I percorsi di formazione, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
3. I percorsi di formazione sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) predisposto dall'istituzione scolastica e sono co-progettati con il soggetto ospitante.
4. La formazione può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.

Articolo 4
(Diritti e doveri degli studenti)

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di formazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo.
2. Gli studenti interessati svolgono esperienze in regime di formazione per una durata complessiva di almeno 210 ore per gli istituti professionali, 150 ore per gli istituti tecnici e di 90 ore per i licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di formazione hanno diritto a un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e a una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
4. Gli studenti impegnati nei percorsi di formazione e i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di formazione sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
6. Gli studenti sono supportati nell'attività di formazione da un docente-tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor esterno designato dalla struttura ospitante.
7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di formazione, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine il docente-tutor fornisce al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Maturità. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di formazione effettuato rispetto al proprio indirizzo di studi, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
9. Gli studenti, durante i periodi di formazione, sono tenuti al rispetto delle regole comportamentali, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di formazione, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.
10. Gli studenti in formazione sono tenuti a:
 - a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante che costituiscono parte integrante del curriculum scolastico;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza di formazione.
11. Ai fini della validità del percorso di formazione, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
12. Gli studenti, al termine dell'attività di formazione, sono tenuti a relazionare in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.
13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo Statuto degli studenti di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

Articolo 5
(Salute e sicurezza)

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di formazione ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante.
2. E' di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di formazione e svolti secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Tali percorsi formativi possono essere svolti in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione.
3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni che equipara gli studenti allo status di lavoratori, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche e organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
4. Agli studenti in regime di formazione è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano eventuali oneri ad essa conseguenti.
5. Gli studenti impegnati nelle attività di formazione sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto di formazione.